

Raul Wittenberg

ROMA Sdrammatizzare. Questa è la parola d'ordine dell'Agenzia delle Entrate, che nel vecchio ministero delle Finanze era il dipartimento che si occupava delle imposte dirette e indirette. A maggio comincia l'incubo del contribuente, quello che paga le tasse e nella prima metà dell'anno deve fare il punto della propria personale situazione con il Fisco. Rimuove la scadenza perché teme i tranelli della dichiarazione dei redditi, aspetta l'ultimo giorno, affronta file spaventose alla Posta o in banca. Adesso accade un po' di meno perché uno sforzo di semplificazione è stato fatto da parte dei tecnici ministeriali.

E comunque, dice il direttore dell'Agenzia Raffaele Ferrara, «cerchiamo di sdrammatizzare l'appuntamento annuale con tutta l'assistenza possibile». Il direttore cita i Call Centre, i numeri telefonici quasi gratuiti da chiamare per essere guidati nella compilazione della dichiarazione, l'Unico 2002. Sono stati potenziati. Ve n'era bisogno. L'an-

no scorso trovammo un libero dopo ore di tentativi era un terno al Lotto. La struttura aveva l'obiettivo di riuscire a rispondere all'80% delle chiamate, invece si è fermata al 76,68%. «Eravamo sottodimensionati», riconosce Ferrara. Per questo nel 2002 entreranno in funzione altri due Call Centre, uno subito con 70 persone a rispondere, uno verso la fine dell'anno altrettanto corposo.

Il modello 730 va presentato ai Caf entro il 31 maggio. Per Unico 2002 la scadenza è il 31 luglio (il 31 ottobre per la presentazione telematica)



Ici: l'acconto 2002 va versato entro il primo luglio ed è pari al 50% dell'imposta 2001. Il saldo (con eventuale conguaglio) dev'essere pagato entro il 20 dicembre

Operazione dichiarazione dei redditi

Tutte le novità di Unico 2002. Per chi fa da sé potenziati i Call Center. Parola d'ordine: sdrammatizzare

Già adesso sono impegnate 500 persone. Però più si avvicinano le scadenze, più c'è il rischio di intasamento. «Problemi potrebbero aversi al mattino, meglio chiamare nel pomeriggio», consiglia Ferrara in base all'esperienza dell'anno scorso.

Ma la vera sdrammatizzazione sta nell'aver allentato i termini per i versamenti e la presentazione delle dichiara-

zioni. Per versare l'Irpef il 30 maggio diventa, oggi strutturalmente, il 20 giugno e per altri trenta giorni puoi pagare con una maggiorazione irrilevante, ad esempio due euro ogni 500 di tasse da pagare. Invece per le imprese il versamento di Irpeg e Irap viene anticipato dal 31 luglio al 20 giugno, con un anticipo anche per le altre tipologie di pagamento.

E poi, assistenza per le fasce più deboli dei contribuenti, corsie preferenziali per disabili ed anziani over 75. Con la collaborazione dei patronati e delle associazioni dei portatori di handicap si stanno già offrendo in almeno due uffici per regione servizi speciali che vanno dall'appuntamento in ufficio per chi si può spostare, alla visita domiciliare del funzionario.

Si è cercato di semplificare l'accesso e l'uso del canale telematico per le dichiarazioni, che l'anno scorso ha avuto 300mila contatti avendone previsti 180mila. Insomma, facilitare. Sdrammatizzare un evento che «per i contribuenti corretti è un fatto normale». E per quello scorretti, cioè gli evasori? «Facciano attenzione - avverte Ferrara - i controlli aumenteranno ulterior-

mente». Saranno presi di mira coloro che denunciano redditi sotto la soglia degli studi di settore. Nell'ultimo periodo c'è già stato un maggiore impegno nei controlli aumentati del 30-35%, che hanno portato un gettito di 3 miliardi e mezzo di euro, 6.916 miliardi di lire, quasi il 30% più dell'anno precedente.

Tuttavia secondo l'associazione degli utenti della pubblica amministrazione, l'Adusbef, i contribuenti considerano il fisco ancora vessatorio mentre le tasse non si abbassano, si lamentano per i Call Centre che non rispondono, denunciano il calvario che devono affrontare quando ricevono le cartelle esattoriali. L'Agenzia si dà da fare, sostiene il presidente dell'Adusbef Elio Lannutti «ma sono più parole che fatti». Con una eccezione, però. Riguardo alla dichiarazione compilata dai Caf o dai commercialisti, in caso di contestazioni l'Agenzia delle Entrate ha recentemente deciso di verificare l'eventuale errore od omissione con loro, prima che con l'ignaro contribuente. Per Lannutti è «un passo importante».

GLI ATIPICI

Novità per i collaboratori coordinati e continuativi, i cosiddetti co.co.co. Debuttano nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata quest'anno, ma sono state introdotte dal passato governo di centrosinistra. A partire dal 2001 i loro redditi di collaborazione sono fiscalmente assimilati a quelli dei lavoratori dipendenti. Questo per esempio significa che il committente non dovrà più applicare sul compenso la ritenuta d'acconto del 20 per cento, ma operare in quanto sostituto d'imposta come fa normalmente con i propri dipendenti: ritenute sull'imponibile per ciascun periodo di paga, calcolo della detrazione di lavoratore dipendente in base al compenso corrisposto, tenere conto dei carichi familiari ed effettuare il conguaglio di fine anno. Infatti al collaboratore coordinato non spetterà più la deduzione forfetaria del 5 per cento, ma gli sarà riconosciuta la detrazione d'imposta prevista per i redditi da lavoro dipendente.

Non è cosa da poco, perché i compensi medi dei co.co.co. sono molto bassi, meno di 10mila euro l'anno (19,3 milioni di lire). A quei livelli di reddito si applicano le detrazioni maggiori, 1 milione e 120mila lire, contro le 550mila lire di detrazione per gli stipendi di 60-70 milioni.

In quali casi la collaborazione è coordinata e continuativa? Lo è per l'amministratore, sindaco o revisore di società e associazioni, per chi collabora a giornali, riviste, enciclopedie, per i membri di collegi e commissioni, e per gli altri che lavorano senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e con retribuzione periodica prestabilita.

r.w.

LE SCADENZE

Quando si paga e come si presenta la dichiarazione dei redditi? Ecco in sintesi i termini e le modalità che i contribuenti dovranno osservare a seconda del tipo di dichiarazione cui sono tenuti.

IRPEF - Entro venerdì 31 maggio, presentazione del modello 730 ai Centri di Assistenza Fiscale (Caf)

UNICO 2002 - Entro giovedì 20 giugno, versamento a saldo sui redditi 2001 e in acconto sui redditi 2002. Dal 21 giugno al 22 luglio versamento con una maggiorazione limitata allo 0,40% (2 euro ogni 500 euro d'imposta). L'acconto è pari al 98% dell'imposta 2001, da pagare per intero fino a 259,56 euro (Lire 502mila). Su cifre superiori ammessa la rateizzazione: 40% subito, 60% a saldo.

La seconda rata Irpef, il 60% a saldo, si paga entro lunedì 2 dicembre, come pure l'Irpeg.

Presentazione di UNICO 2002: entro mercoledì 31 luglio. Per la presentazione telematica, il termine è giovedì 31 ottobre.

ICI - Entro lunedì 1 luglio versamento dell'acconto 2002, pari alla metà dell'Ici pagata nel 2001. Da 2 al 31 luglio, versamento con una maggiorazione limitata al 3,75% (18,75 euro ogni 500 euro d'imposta).

Il saldo dell'Ici si paga entro il 20 dicembre, ed è pari al restante 50% più l'eventuale conguaglio.

I CONTRIBUTI

Anche i contributi previdenziali pagati possono essere "scalati" dal reddito imponibile. Il collegato alla Finanziaria 2000 ha stabilito, a partire da quelli pagati nel 2000, la deducibilità dall'Irpef dei contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per un importo massimo annuo di lire 3 milioni, pari a 1.549,37 euro.

L'assunzione di un collaboratore domestico può avvenire in maniera diretta, senza cioè rivolgersi agli uffici di collocamento. Il CCNL dei lavoratori domestici dell'8 marzo 2001 prevede che il lavoratore, all'atto dell'assunzione, consegnati al datore di lavoro il libretto di lavoro ed esibisca la tessera sanitaria, un documento di identità ed il codice fiscale. Tra le parti va stipulato un contratto di lavoro, la cosiddetta lettera di assunzione, che deve contenere, oltre eventuali accordi particolari, le condizioni essenziali del rapporto: la data di inizio, l'esistenza della convivenza (totale o parziale), l'orario della prestazione, la retribuzione pattuita. La denuncia all'INPS dell'assunzione va fatta entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre in cui è avvenuta. Il CCNL del lavoro domestico prevede che la durata normale dell'orario di lavoro è concordata fra le parti e comunque con un massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali (ridotto di mezz'ora a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di un'altra mezz'ora a decorrere dal 1° gennaio 2003), per i lavoratori conviventi, e, per i lavoratori non conviventi, con un massimo di 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 48 ore settimanali, che sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore settimanali.

r.w.

Gli importi e i limiti cui devono attenersi i soggetti iscritti alle diverse forme pensionistiche, individuali e di categoria. L'inserimento del gratuito patrocinio in tribunale

Tra le deduzioni fondi pensione e previdenza obbligatoria

Per il contribuente tra i dubbi maggiori nell'appuntamento con la denuncia dei redditi c'è sicuramente quello sulle spese che possano in qualche modo alleggerire la mazzetta delle tasse. In certi casi alcune spese si possono calcolare in detrazione, e allora si riduce direttamente l'imposta a carico. Altre spese invece vengono accettate in deduzione dall'imponibile, per cui la corrispondente parte di reddito "dedotta" viene esentata dalla tassazione.

Qui ci occupiamo di questo secondo caso. Nel modello Unico sono elencate nel Quadro RP, Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo. Si tratta dei contributi volontari all'Inps, dei contributi previdenziali delle casalinghe, di quelli al

fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (cosa diversa dalle spese sanitarie detraibili), dei contributi ai Fondi pensione complementare e dei premi ai piani pensionistici delle assicurazioni, e delle offerte che facciamo a favore di chi non riesce a pagarsi un avvocato.

Contributi previdenziali e assistenziali. I contribuenti possono dedurre - per l'intero importo - i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori. La novità di Unico 2002 è che si possono dedurre anche i contributi volontari versati, a partire dal 2001, alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Sono compresi quelli per la ricongruazione dei periodi assicurativi, e nella casistica troviamo i contributi

versati al Fondo casalinghe, i contributi all'Inps per la prosecuzione volontaria di forme di assicurazioni obbligatorie, i contributi per il riscatto del servizio militare e della laurea, i contributi per la ricongruazione di periodi assicurativi diversi, e gli altri contributi volontari, anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico. Tra i versamenti che abbassano l'imponibile ci sono quelli dei lavoratori atipici come i collaboratori coordinati e continuativi: il contributo al la gestione separata Inps, nella misura rimasta a carico del contribuente, e il contributo versato da soggetti esercenti per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, privi di una cassa pensionistica di categoria. Si deducono i

contributi al Servizio sanitario nazionale pagati nella polizza RC auto, i contributi previdenziali obbligatori pagati a enti stranieri di un paese Ue, i contributi agricoli unificati versati all'Inps, i contributi relativi alla posizione previdenziale del contribuente pagati a seguito di condono.

Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. Chi si avvale di una Cassa sanitaria integrativa può scalare dall'imponibile i relativi versamenti. Nel rigo RP21 vanno indicati i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a € 2.000.000, pari a 1.032,91 euro. La deduzione - novità dell'Unico 2002 - spetta anche per quanto si paga per le persone fiscalmente a cari-

co, per la sola parte da quest'ultime non dedotta, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

Fondi pensione e piani assicurativi. Vanno in deduzione i contributi versati dai lavoratori dipendenti, dai soci di cooperative di produzione e lavoro, dagli imprenditori e dai liberi professionisti, alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. L'importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo del contribuente e, comunque, a € 10.000.000 (pari a 5.164,57 euro). In particolare per i lavoratori dipendenti, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti

limiti. Questi limiti di deducibilità non valgono:

1) per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari, che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421, nei confronti dei quali, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo del contribuente, l'importo massimo deducibile di 10 milioni di lire (pari a 5.164,57 euro), è maggiorato della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 e l'importo di € 10.000.000;

2) per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali sia stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali (soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale, o non sia operante, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del Tfr, e per i soggetti che non hanno aderito al fondo di previdenza negoziale), per i quali sono interamente deducibili i contributi versati a tali fondi.

Gratuito patrocinio. Ancora una novità di Unico 2002, si deducono dall'imponibile Irpef le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio. Dal 5 maggio 2001, il testo unico permette la deduzione di tali erogazioni anche quando siano eseguite da persone fisiche.

r.w.

In linea di principio riducono direttamente l'entità dell'imposta dovuta. Ma sono previsti «tetti» e franchigie che variano a seconda dello stato di salute delle finanze pubbliche

Le detrazioni per le spese sanitarie e l'assistenza ai disabili

In Italia l'assistenza sanitaria è un servizio pubblico garantito a tutti i cittadini, che in misura limitata partecipano alla spesa quando ne usufruiscono. Il servizio è infatti interamente a carico dell'Erario, ovvero attraverso le tasse è finanziato da tutti i cittadini. La prestazione è per così dire già pagata. Quindi nel caso in cui si debba comunque pagare come utenti una prestazione (ad esempio con il ticket), si finirebbe per farlo due volte. Per questo in linea di principio le spese sanitarie riducono direttamente l'imposta sul reddito con la detrazione. Il principio viene poi applicato secondo le compatibilità della finanza pubblica, per cui non tutte e non interamente le spese sanitarie vengono ammesse in detrazione.

Nel nostro caso, queste spese possono essere detratte per il 19%, al netto della franchigia di 250mila lire (euro 129,11), per franchigia s'inten-

de che fino a quella cifra la spesa non è ammessa in detrazione. Rientrano tra le spese sanitarie detraibili quelle sostenute per:

- interventi chirurgici (esclusi quelli di chirurgia estetica) e spese correlate (anestesia, plasma sanguigno, trasfusioni, ecc.);
- degenze e ricoveri (comprese le differenze di classe), correlati e non, ad interventi chirurgici (con esclusione delle spese di retta in caso di ricovero di un anziano in un istituto o in un cronicoario, e delle spese di comfort);
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche rese da ambulatori, istituti specializzati, Asl (compresi gli eventuali ticket);
- prestazioni rese da un medico specialista o da un medico generico (comprese le visite e le cure di medicina omeopatica);

I benefici per chi finanzia le associazioni

A partire dall'anno d'imposta 2001 il legislatore ha previsto nuovi benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. Le agevolazioni, introdotte dal centrosinistra nel dicembre 2000, rientrano nell'ambito di uno dei più importanti provvedimenti in materia di associazionismo approvati dal Parlamento. Si tratta di associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi,

senza finalità di lucro. Sono esplicitamente esclusi, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, nonché i circoli privati. Il contribuente può beneficiare di una detrazione del 19% dell'importo, non superiore a euro 2.065,83 pari a 4 milioni di lire, per erogazioni liberali fatte in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte in appositi registri.

- acquisto di medicinali (compresi gli eventuali ticket);

- acquisto o affitto di protesi sanitarie (protesi dentarie, apparecchi ortodontici, apparecchi auditivi, protesi fonetiche, occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi ortopedici, arti artificiali, pacemaker e altre protesi cardiache e vascolari, ecc.);

- acquisto o affitto di apparecchiature sanitarie (apparecchio per aerosol, apparecchio per misurare la pressione sanguigna, ecc.);

- acquisto di siringhe e aghi per iniezioni;

- trapianto di organi e relative spese (comprese quelle necessarie a trasferire l'organo sul luogo dell'intervento);

- assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da personale qualificato, quale gli addetti all'assistenza di base e

all'assistenza della persona, gli educatori).

Se il contribuente ha sostenuto spese per un familiare non fiscalmente a carico che abbia diritto all'esenzione dai ticket per patologia (ad esempio un diabetico), potrà portarle in detrazione entro il limite di 12 milioni di lire (euro 6.197,48).

DISABILI. Vanno in detrazione, senza la franchigia delle 250.000 lire (euro 129,11), anche le spese sostenute per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento (poltrone per inabili e minorati non deambulanti, pedane e rampe per eliminare barriere architettoniche, adattamento di ascensori, ecc.) e quelle per sussidi tecnici e informatici (fax, modem, computer, ecc.) volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

r.w.